

Associazione Sportiva Dilettantistica di canottaggio, voga alla veneta e di  
tutte le altre discipline inerenti ad “andar per acqua”  
denominata

**“GRUPPO 3 ARCHI”**

# **STATUTO**

Venezia, Cannaregio 3161

Statuto approvato dal Consiglio Direttivo del “Gruppo 3 Archi ASD”, il 12 gennaio 2020 in Venezia, nella sede organizzativa del Gruppo, Cannaregio 995/A.2 e approvato dall'Assemblea dei Soci il 27 giugno 2021 in Venezia, nella sede sociale dell'Associazione Remiere Punta San Giobbe ASD, Cannaregio 3161.

## TITOLO I

### COSTITUZIONE - SCOPI - DURATA

**Art. 1** - L'Associazione Sportiva Dilettantistica di canottaggio, voga alla veneta e di vela al terzo, denominata "Gruppo 3 Archi", costituitasi in Venezia il 1° aprile 1977, con sede sociale a Cannaregio 3161 e sede organizzativa a Cannaregio 995/A, si propone le seguenti finalità:

a) riaffermare la tradizione veneziana e tener vivo lo spirito e la passione dell'andare in barca, diffondendo la disciplina della Voga alla Veneta e del Canottaggio, difendendo la città dal degrado e dal moto ondoso. Il gruppo potrà impiegarsi altresì in altre attività nell'ambito lagunare;

b) promuovere e realizzare iniziative di carattere agonistico, tecnico, culturale e ricreativo con l'obiettivo di meglio conoscere il territorio della laguna, di salvaguardare e ripristinare le tradizionali manifestazioni del Sestiere di Cannaregio e, più in generale, di conservare il modo di vivere dei Veneziani. Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione, nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soci;

c) rappresentare un punto di riferimento e di aggregazione per tutti coloro che, pur legati al mondo della Voga, non praticano l'attività sportiva, ma partecipano in vario modo alla vita ricreativa;

d) sviluppare i vincoli di amicizia e fratellanza fra i soci.

**Art. 2** - L'Associazione è autonoma, apartitica e senza scopo di lucro. La sua durata è illimitata: solo la deliberazione dell'Assemblea straordinaria o le altre circostanze previste dalla legge ne determinano lo scioglimento.

L'Associazione potrà organizzare corsi, seminari, attività formativa e qualsiasi altra attività utile al perseguimento degli scopi sociali. Tali attività potranno essere organizzate in collaborazione con enti locali, enti sportivi, associazioni di privati o aziende.

L'Associazione ha facoltà di gestire impianti sportivi e strutture proprie o eventualmente concesse dalle pubbliche amministrazioni o da qualsiasi altro ente. In caso di adesione a Federazioni sportive affiliate al CONI, l'Associazione farà proprie le norme e le direttive di quest'ultimo come pure gli statuti e i regolamenti della Federazione.

**Art. 3** - Il logo dell'Associazione è rappresentato da una riproduzione del Ponte dei 3 Archi, riportante la dicitura "Gruppo 3 Archi". All'arco centrale del Ponte è appeso uno stendardo con i colori sociali: rosso e verde.

La divisa ufficiale è costituita da una polo rossa con il logo dell'Associazione, priva di altre scritte o simboli, e pantaloni lunghi bianchi. **Art. 4** - Il Gruppo 3 Archi fa parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Associazione Remiere Punta San Giobbe ASD", con sede presso il fabbricato comunale adibito a cantiere, sito in Cannaregio 3161.

Il cantiere, che ospita le flotte delle varie associazioni, è aperto a tutti i soci che ne hanno titolo, come specificato nei seguenti articoli 5 e 8. Le imbarcazioni costituenti la flotta sociale sono a disposizione dei soci che possono utilizzarle secondo regolamento.

## TITOLO II

### DEI SOCI

**Art. 5** - Le iscrizioni sono aperte a chiunque abbia un effettivo interesse alla realizzazione delle finalità sociali.

I soci si distinguono esclusivamente in Ordinari, Juniores, Aderenti e Onorari:

a) **ORDINARI**: sono i soci che partecipano compiutamente alla vita del Gruppo. Possono frequentare il Cantiere e usufruire delle imbarcazioni e delle attrezzature dell'Associazione, nel rispetto del Regolamento Generale e una volta superata l'eventuale prima fase di apprendimento.

b) **JUNIORES**: sono i soci minorenni. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi a cariche elettive; hanno tuttavia la facoltà di partecipare alle assemblee con diritto di presentare proposte. Gli under 16 pagano la quota di partecipazione in misura ridotta, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Possono frequentare il Cantiere, usufruendo delle imbarcazioni e attrezzature, con le modalità e i limiti fissati dal Regolamento dell'Associazione Remiera Punta San Giobbe e dal Regolamento di cantiere del Gruppo. Possono altresì partecipare alla Scuola di Voga organizzata dall'Associazione e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, alle regate sociali o intersocietarie. Fino al quattordicesimo anno di età possono utilizzare le imbarcazioni solo se accompagnati da un socio ordinario o da un istruttore autorizzato dal Gruppo o dall'Associazione Remiera Punta San Giobbe ASD; dopo il compimento del quattordicesimo anno i soci Juniores potranno utilizzare le imbarcazioni anche da soli, qualora a ciò esplicitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo in accoglimento di una richiesta scritta presentata dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore. Al compimento del 18° anno gli Juniores passano automaticamente nella categoria dei soci Ordinari.

c) **ADERENTI**: sono i soci, senza limite di età, che partecipano alla vita ricreativa del gruppo. Non praticano attività sportiva ma, su delibera del Consiglio Direttivo, sono riconosciuti persone in sintonia con l'art. 1 lettera c) del presente Statuto. Non possono essere eletti Presidente e Vicepresidente dell'Associazione, ma possono partecipare alle Assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie con diritto di voto. d) **ONORARI**: sono i soci a cui sono riconosciuti eccezionali meriti nell'affermazione o nella crescita materiale, morale o sociale del "Gruppo 3 Archi", come nel caso dei soci fondatori. Sono esentati dal pagamento della quota associativa. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 9, il titolo di socio onorario si intende a vita, e viene attribuito dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soci che, per spirito di liberalità, contribuiscono economicamente alle attività dell'Associazione, anche versando la quota di partecipazione in misura superiore a quella dovuta, possono qualificarsi soci sostenitori.

**Art. 6** - La domanda di ammissione, con esplicita dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti a esso collegati, deve essere indirizzata al Gruppo Tre Archi ASD e sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, che allo scopo potrà delegare di volta in volta anche uno solo dei suoi membri. È espressamente vietata la temporaneità dell'adesione.

**Art. 7** - I soci Ordinari, Sostenitori, Juniores e Aderenti sono tenuti a versare con puntualità la quota di partecipazione annuale, nelle misure fissate dal Consiglio Direttivo. È possibile versare la quota associativa in due rate semestrali: in questo caso, per i soci non di nuova iscrizione, esse scadono rispettivamente il 10 dicembre dell'anno precedente quello a cui la quota si riferisce e il 10 giugno dell'anno in corso. Il Socio che, senza preventiva esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo, ritardi oltre la fine del mese il

pagamento della propria quota perderà automaticamente la possibilità di pagamento rateale per l'anno a cui il pagamento si riferisce e per quello successivo.

**Art. 8** - I soci in regola con le quote associative hanno diritto di partecipare alla vita e alle manifestazioni associative secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

I soci Ordinari, Sostenitori e Juniores in regola con le quote sociali, così come quelli Onorari che ne facciano esplicita richiesta, divengono altresì soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Associazione Remiere Punta San Giobbe ASD".

**Art. 9** - La qualifica di socio viene meno per:

a) dimissioni: il socio che voglia recedere deve darne comunicazione scritta all'Associazione.

b) esclusione: il Consiglio Direttivo, sentito obbligatoriamente l'interessato e, se del caso, l'eventuale parte offesa, delibera l'esclusione nei seguenti casi:

☞ socio che sia in mora con il pagamento della quota associativa e non ottemperi a norma dello Statuto;

☞ socio che, anche con la propria condotta al di fuori dell'Associazione, cagioni direttamente o indirettamente un pregiudizio morale o materiale a quest'ultima, ai suoi iscritti o ai suoi principi;

☞ socio che commetta gravi o reiterate violazioni dei principi posti dallo Statuto o delle norme dettate dal Regolamento di Cantiere, dagli altri Regolamenti sociali ovvero dal Regolamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Associazione Remiere Punta San Giobbe";

☞ socio che, mentre rappresenta l'Associazione o indossa la sua divisa, dolosamente commetta gravi o reiterate violazioni di norme penali o amministrative.

Il Consiglio comunicherà in forma riservata la motivazione dell'esclusione. Entro quindici giorni dalla comunicazione il socio potrà ricorrere avverso la decisione del Consiglio Direttivo, appellandosi al Collegio dei Probiviri. La forma del ricorso è libera; tuttavia, ove opportuno, il Collegio potrà richiedere al socio ricorrente di presentare una memoria scritta. Il Collegio, in ogni caso, deciderà dopo aver ascoltato il ricorrente e, se del caso, l'eventuale parte offesa.

**Art. 10** - Il venire meno della qualità di socio, da qualunque motivo determinato, non dà diritto alla restituzione della quota di partecipazione, nemmeno in misura parziale.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE E ORGANI SOCIALI

**Art. 11** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

**Art. 12** - L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, avverrà mediante comunicazione scritta a tutti i soci aventi diritto di voto non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione. La comunicazione potrà essere inviata ai soci anche a mezzo posta elettronica semplice e dovrà altresì venire affissa nelle bacheche del Gruppo, presso la sede sociale di Cannaregio 3161 e presso la sede organizzativa di Cannaregio 995/A almeno nei dieci giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

**Art. 13** - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario; essa potrà essere convocata altresì su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci ordinari.

Essa è investita dei seguenti compiti:

- a) eleggere i membri effettivi del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Consiglio dei Revisori dei Conti;
- c) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- d) approvare il Bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- e) approvare il Bilancio preventivo proposto dal Consiglio stesso;
- f) deliberare in ordine alla relazione sulla gestione dell'Associazione predisposta dal Consiglio Direttivo, unitamente al Presidente;
- g) stabilire gli indirizzi di massima dell'Associazione;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci, e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli

interventuti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

**Art. 14** - L'Assemblea straordinaria è convocata, ogniqualevolta se ne ravvisi l'opportunità, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei conti all'unanimità o dal Collegio del Probiviri, sempre all'unanimità. La sua convocazione può altresì essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci ordinari. Qualora, in presenza di valida richiesta proveniente dai soci, il Consiglio non provveda, l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Collegio del Probiviri o, nel caso in cui anche quest'ultimo rimanesse inerte, dal Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento elettorale del Gruppo Tre Archi. Delibera altresì, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati come previsto dall'art. 21 del codice civile, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e gli eventuali atti a esso conseguenti, quali a esempio la destinazione del suo patrimonio secondo quanto dispone il successivo art. 28 dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se risultino presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione, almeno il giorno successivo, essa può validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo più uno dei soci. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 15** - Tutti i soci, nei limiti previsti dall'art. 5 e purché in regola con il pagamento di ogni somma dovuta all'Associazione, hanno diritto di intervenire alle Assemblee, ordinarie o straordinarie. I soci possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto di voto. Ciascun socio potrà essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, se anch'egli fosse impedito a parteciparvi, dal Tesoriere o da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il presidente presenta ai soci la relazione annuale, modera il dibattito sentito il parere dei convenuti, e stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni sulle deliberazioni richieste dall'ordine del giorno. In caso di votazione per iscritto, il Presidente dell'Assemblea procede poi a norma del vigente Regolamento elettorale. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo o di chi sia chiamato a farne le veci in caso di suo impedimento. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario estensore e quindi conservato nell'archivio del Gruppo, potendo essere consultato da ciascun socio che ne faccia richiesta.

**Art. 16** - Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea (art. 13 punto a) in numero non inferiore a cinque e non superiore a sette, e può avvalersi di collaboratori scelti tra i soci non eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

- a) il Presidente;
- b) il Vice-Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo predispone e approva la relazione morale e finanziaria e i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Ha il compito di sviluppare e concretizzare gli indirizzi di attività fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può adottare autonomamente le modificazioni ritenute opportune al Regolamento di Cantiere e al Regolamento della sede organizzativa, dandone comunicazione ai soci. Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo posta elettronica e pubblicazione dei Regolamenti modificati nel sito dell'Associazione; in ogni caso, le modifiche deliberate dovranno essere immediatamente affisse per non meno di sessanta giorni consecutivi alle bacheche nella sede organizzativa del Gruppo e nel Cantiere.

Delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e fissa le quote associative annuali, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

Costituisce commissioni di lavoro atte a coinvolgere i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di massima, una volta al mese e comunque ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Ogni deliberazione adottata dovrà risultare da processo verbale scritto e conservato nell'archivio del Gruppo, accessibile ai soci su richiesta; esso dovrà indicare chiaramente l'oggetto di quanto deliberato, il nome dei votanti a favore e contro, degli eventuali astenuti e la maggioranza necessaria.

Avverso le irregolarità formali della deliberazione, entro trenta giorni ogni socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. Quest'ultimo, senza tuttavia poterne sindacare il merito, avrà la facoltà di annullarla dopo aver sentito il segretario del Consiglio Direttivo.

**Art. 17** - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e statutari. Ha il potere di firma che può anche delegare, nelle forme previste dalla legge, al Vice-Presidente e al Tesoriere. È di diritto Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente.

**Art. 18** - Il Segretario coadiuva il Presidente nel normale disbrigo delle sue funzioni; compila e conserva i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; è responsabile dell'archivio del Gruppo.

**Art. 19** - Il Tesoriere svolge mansioni di contabilità, cassa ed economato in conformità al mandato del Consiglio Direttivo. Può in ogni momento, anche autonomamente dagli altri componenti del Consiglio Direttivo, interpellare il Collegio dei Revisori dei conti e sollecitarne l'intervento.

**Art. 20** - Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi. Ha il compito di vigilanza, assistenza e controllo in ordine alla tenuta della contabilità; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo non vincolante. Ha l'obbligo di partecipare allorquando il Consiglio Direttivo predispone la relazione morale sull'attività svolta ed i bilanci.

**Art. 21** - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi che decidono sempre a maggioranza, tranne quando si tratta di deliberare la dichiarazione di decadenza del Consiglio Direttivo.

Ha il compito di esaminare e cercare di appianare amichevolmente eventuali divergenze all'interno dell'Associazione. Decide pro bono et æquo e senza formalità di procedura le questioni sottopostegli dagli organi associativi e dai singoli soci in merito all'interpretazione dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione. Ha il potere (anche senza previa proposta del Consiglio Direttivo, e sentiti in ogni caso gli interessati) di comminare ai soci che si siano resi responsabili di occasionali e non gravi violazioni dei principi posti dallo Statuto o delle norme dettate dal Regolamento di Cantiere le sanzioni dell'ammonimento verbale e della censura scritta. Decide i ricorsi dei soci avverso le delibere di esclusione disposte dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto e avverso le delibere che si assumono irregolarmente adottate dal medesimo Consiglio.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Collegio nomina insindacabilmente tra i suoi membri un Commissario che provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea ordinaria (di cui sarà il Presidente) per l'elezione di un nuovo Consiglio e potrà gestire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione per un periodo non superiore a tre mesi. Il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, aventi carattere di inderogabile urgenza, dovrà essere deliberato dal Collegio dei Probiviri all'unanimità, il quale provvederà dopo aver sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

In caso di prolungata e ingiustificabile inerzia del Consiglio Direttivo, il Collegio, deliberando all'unanimità, sentiti i Revisori dei conti, potrà dichiarare la decadenza del Presidente e dei Consiglieri dalla carica, salva la facoltà di comminare ulteriori sanzioni nei loro confronti. Una volta dichiarata la decadenza, procederà ai sensi del punto precedente.

Delle sanzioni, decisioni e deliberazioni del Collegio verrà redatto processo verbale che verrà comunicato al Consiglio Direttivo, il quale ne curerà l'inserimento e la conservazione nell'archivio del Gruppo.

**Art. 22** - Tutte le cariche sociali durano tre anni. È ammessa la rieleggibilità.

## TITOLO IV

### DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 23** - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. **Art. 24** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, nonché dai valori dei beni mobili e immobili acquisiti.

**Art. 25** - Le entrate sono costituite da:

- a) quote e contribuzioni annuali dei soci;
- b) eventuali contributi di Enti Pubblici, del CONI, Federazioni Sportive ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- c) introiti di manifestazioni sportive, ricreative, socio-culturali e di eventuali sottoscrizioni.

**Art. 26** - È espressamente vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la diversa destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO V

### MOTIVI DI SCIoglIMENTO

**Art. 27** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto:

- a) per sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi associativi;
- b) per inattività protrattasi oltre sei mesi consecutivi;
- c) per carenza di associati, quando il loro numero sia inferiore a tre;
- d) per mancanza di fondi.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria, ai sensi del precedente articolo 14. Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più Liquidatori, fino a un massimo di tre, che procederanno alla liquidazione della società secondo le modalità indicate dall'Assemblea stessa.

**Art. 28** - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque motivo, il patrimonio sarà devoluto ad Enti, Associazioni e/o Fondazioni che perseguano lo stesso scopo sociale dell'Associazione, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa distribuzione imposta dalla legge.

## TITOLO VI

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 29** - Su tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i soci, nonché tra i soci medesimi in relazione alla vita associativa, e che non sia stato possibile comporre appellandosi al Collegio del Probiviri, ha esclusiva competenza un Collegio arbitrale. Ogniqualvolta ve ne sia la possibilità, il Collegio dovrà essere costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza e adotterà le forme procedurali indicate da quest'ultima.

In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile formare il Collegio arbitrale in base alle indicazioni della Federazione suddetta, questo dovrà essere composto da tre componenti, due dei quali verranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo, che avrà funzioni di Presidente, designato dagli arbitri già nominati; in caso di loro disaccordo, provvederà il Presidente del Tribunale di Venezia. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra, indicando altresì contestualmente il nominativo del proprio arbitro, con lettera raccomandata a/r, da inviarsi entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che si ritiene pregiudicata ne sia venuta a conoscenza, ovvero ancora dalla data in cui le è stata comunicata la decisione del Collegio dei Probiviri preventivamente adito giudicata insoddisfacente. L'arbitrato avrà sede a Venezia.

Il Collegio arbitrale giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forme, dovendosi quest'ultimo considerare, a ogni effetto, come irrituale.

**Art. 30** - Per tutto quanto non espressamente previsto dal questo Statuto e dai Regolamenti del Gruppo, nonché dell'Associazione Remiere Punta San Giobbe ASD, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile e delle norme vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche.